

## proposta di regolamento n. 9/15

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Pieroni

*presentata in data 4 febbraio 2015*

—————

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3  
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11  
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”

—————

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 recante: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3";

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Luca Marconi;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 'Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3'".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:  
MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3  
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11  
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”

**Art. 1**

*(Inserimento dell’articolo 7 bis nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)*

1. Dopo l’articolo 7 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e nati morti)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali), l’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione di nati morti e prodotti abortivi è rilasciata secondo le disposizioni della normativa vigente.

2. Ai fini del comma 1, per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’ASUR o dalle Aziende ospedaliere di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale). A richiesta dei genitori, parenti o chi per essi, nel cimitero possono essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3. Nei casi previsti dal comma 2, i genitori, parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del prodotto del concepimento, domanda di seppellimento all’ASUR o alle Aziende ospedaliere, per tramite della direzione sanitaria del presidio dove si è verificato l’evento, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

4. Le direzioni sanitarie dell’ASUR o delle Aziende ospedaliere, devono fornire ai genitori, parenti o chi per essi, entro 24 ore dell’estrazio-

ne o espulsione del prodotto del concepimento, una puntuale informazione, mediante consegna di opuscoli informativi e richiesta di consenso formale, sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità di cui al comma 3, che il prodotto del concepimento sia accolto nel cimitero ai sensi del comma 2, non mancando di informare in maniera esaustiva sulla prassi altrimenti adottata in mancanza di tale richiesta.

5. L'ASUR o le Aziende ospedaliere, informate dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura con indicazione della presunta età del prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune dove si è verificato l'evento.

6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento le direzioni sanitarie delle ASUR o delle Aziende ospedaliere, con proprio atto deliberativo, disciplinano le procedure di informazione di cui al comma 4.”.